

Messaggio 2524

Concernente una legge sull'avvocatura

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

I. INTRODUZIONE

Ci preghiamo sottoporre al Parlamento, per la Vostra approvazione, un progetto di nuova legge sull' avvocatura, che viene a rispondere alle diverse richieste che, sia a livello parlamentare, sia a livello di opinione pubblica, sono state avanzate. Numerosi sono gli atti parlamentari presentati nei passati anni, nonché gli interventi in Gran Consiglio di deputati che consideravano vetusta e inadeguata l' attuale codificazione in materia di esercizio dell' avvocatura. Pure l' Ordine degli avvocati si è ripetutamente chinato sul problema, come avremo meglio modo di dire nelle conclusioni. E' così maturato il convincimento che un' unificazione e una precisazione dei contenuti della legislazione in materia di avvocatura fosse cosa necessaria, per non dire indispensabile. In quest' ottica, nell' ambito delle linee direttive per la presente legislatura, ci eravamo impegnati a presentare, tramite il Dipartimento di Giustizia, l' atteso progetto di legge per il 1981. Con il presente Messaggio rispondiamo all' impegno assunto.

Non è affermazione nuova che l' attuale legislazione sull' avvocatura è inadeguata e insufficiente. Già nel 1980 il Consiglio di Stato aveva denunciato le pecche di una situazione, alla quale le revisioni parziali attuate successivamente, per difetto di un' ispirazione unitaria, non hanno saputo porre rimedio decisivo.

In un rapporto del 27 gennaio 1978 la Commissione della legislazione ha elencato le leggi che reggono attualmente la professione dell' avvocato:

-- la legge sull' esercizio dell' avvocatura del 9 dicembre 1855, la quale è brevissima (6 articoli); prevede che il titolo d' avvocato e il libero esercizio dell' avvocatura sono conferiti dal Tribunale d' Appello ed elenca le qualità che il candidato deve avere per ottenere la patente: esser cittadino ticinese, presentare un certificato di buona condotta, aver svolto la pratica presso un avvocato, nel Cantone, per un anno e per un altro anno presso un Tribunale (eventualmente due anni presso un avvocato) e aver superato l' esame davanti a una Commissione esaminatrice;

-- il Decreto legislativo circa l' esercizio delle arti liberali nel Cantone del 7 novembre 1907, il quale dispone che, per essere ammesso al libero esercizio dell' avvocatura (la stessa regola vale per il notariato, l' ingegneria, ecc.), occorre disporre "di una regolare licenza liceale o di maturità e di un diploma di licenza, laurea o dottorato rilasciato da una università ecc.";

-- l' art. 515 CPC, il quale "sino all' entrata in vigore di una nuova Legge sull' esercizio dell' avvocatura" stabilisce alcune norme di comportamento dell' avvocato prevede l' obbligo (per esercitare la funzione di avvocato) di essere iscritto nell' Albo tenuto dal Tribunale d' Appello; dichiara che gli iscritti all' Albo costituiscono l' Ordine degli avvocati; istituisce il Consiglio di disciplina forense, di cui regola la composizione e il funzionamento e al quale attribuisce competenze in materia disciplinare e in materia di contestazioni sull' ammontare degli onorari e degli sborsi;

-- lo Statuto dell' Ordine degli avvocati del Canton Ticino del 22 maggio 1926, modificato il 7 aprile 1935 e il cui testo unico è stato approvato dal Consiglio di Stato il 20 settembre 1937;

-- il Regolamento sull' ammissione all' esercizio dell' avvocatura nel Canton Ticino, promulgato l' 11 luglio 1942 dal Tribunale d' Appello;

-- la tariffa dell' Ordine degli avvocati del Canton Ticino del 16 maggio 1964;

-- il Codice professionale dell' Ordine degli avvocati del Canton Ticino accolto il 4 dicembre 1971 dall' assemblea generale straordinaria dell' Ordine.

Questo complesso di norme manca di trasparenza. Gli specialisti vi si ritrovano a fatica; per il profano l' impresa è pressoché impossibile. Ora, la democrazia esige che le leggi siano quanto più possibile comprensibili per tutta la popolazione.

Vizio peggiore costituiscono però la lacunosità dell' ordinamento attuale e la circostanza che esso non assicura una sorveglianza sufficiente sull' avvocatura e non consente all' autorità di adottare le misure necessarie al suo buon funzionamento.

Nel già citato rapporto la Commissione della legislazione ha rilevato a ragione testualmente quanto segue:

" I cittadini e gli stessi interessati sentono quindi il bisogno di un approfondito discorso sull' essenziale funzione dell' avvocato nell' amministrazione della giustizia e nella difesa dei diritti del cittadino, attività che meritevole è solo se svolta con dignità e con correttezza. A questo fine serve di certo anche una nuova legge che regoli meglio, tra l' altro, i poteri e le misure disciplinari, perché turbamento hanno cagionato le vicende giudiziarie o esecutive in cui alcuni avvocati (pochi in verità) sono stati coinvolti. Una chiara disciplina legislativa darà alle Autorità chiamate a pronunciarsi sulle infrazioni precise norme e servirà quindi a togliere lo stato di incertezza oggi esistente."

II. LE BASI COSTITUZIONALI DELLA LEGISLAZIONE

SULL'AVVOCATURA

In deroga al principio della libertà del commercio e dell' industria, l' art. 33 della Costituzione federale abilita i Cantoni a sottoporre l' esercizio delle professioni liberali ad una prova di capacità.

Con questo disposto il costituente ha inteso confermare ai Cantoni la competenza da questi già anteriormente rivendicata di sottoporre, in deroga alla libertà professionale generalmente garantita, l' esercizio di talune professioni liberali ad un procedimento d' autorizzazione. Ciò non toglie, tuttavia, che per il resto anche le professioni liberali fruiscono della libertà di commercio e d' industria garantita dall' art. 31 Cost.: tale diritto fondamentale protegge infatti ogni attività professionale esercitata dai privati per il conseguimento di un reddito. Ne viene che i Cantoni sono bensì autorizzati ad emanare disposizioni regolanti l' ammissione alla professione e l' esercizio di questa, ma che questa normativa deve per l' essenziale ossequiare i principi che derivano dall' art. 31 Cost.: il che significa che i Cantoni possono sì porre esigenze alla formazione e dettare norme che assicurino l' esercizio ineccepibile della professione, ma che essi non possono istituire restrizioni che vadano oltre.

Una normativa speciale per l' avvocatura si giustifica in funzione dei compiti che tale professione deve assolvere. L' avvocato a tenuto ad assistere chi a lui si rivolge spesso in momenti cruciali dell' esistenza col consiglio e ove occorra con l' azione. L' adempimento del mandato presuppone o comporta la conoscenza di fatti della sfera intima del cliente: questi deve potersi fidare con il patrono con la garanzia che le sue comunicazioni non siano utilizzate a suo danno il pubblico deve poter avere la certezza che chi offre i suoi servizi quale avvocato è degno tanto per le conoscenze quanto per l' etica professionale della fiducia che la professione presuppone. Lo Stato è interessato in sommo grado a che tale fiducia non sia delusa. L' amministrazione ineccepibile della giustizia presuppone avvocati coscienti e capaci.

L' ordinamento legislativo deve quindi instaurare l' equilibrio tra due esigenze in certo qual modo antitetiche: quella della libertà professionale garantita dall' art. 31 Cost., da un lato; quella di restrizioni necessarie nell' interesse di un' ordinata amministrazione della giustizia, consentite dall' art. 33 Cost., dall' altro. Le critiche che a ragione si muovono alle deficienze dell' ordinamento attuale indicano già le linee direttrici della riforma: la nuova legge deve inasprire le esigenze poste all' ammissione, da un canto, e consentire una più efficace vigilanza, dall' altro. L' accesso alla professione deve esser impedito a chi è inidoneo; chi diventa o si rivela inidoneo deve poterne esser escluso.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame persegue questo fine ed

intende colmare le lacune esistenti.

III. IL PROGETTO DI LEGGE

Titolo 1 - Diritto all'esercizio della professione

Art. 1

Monopolio dell' avvocato

L' articolo 1 stabilisce, da un lato, chi è avvocato ai sensi di legge, dall' altro quale attività dev' essere riservata al le persone così definite.

1) Avvocato è ogni persona fisica iscritta all' Albo degli avvocati, rispettivamente ogni persona al beneficio di un' autorizzazione speciale per condurre un processo determinato.

Già il diritto vigente fa dipendere dall' iscrizione il diritto di esercitare la professione. Tale iscrizione ha effetto costitutivo: chi è iscritto all' Albo può esercitare la professione; chi non è iscritto è escluso dall' esercizio.

Questa particolarità del diritto ticinese ha il merito della chiarezza. Essa dev' essere mantenuta.

2) Il monopolio. Le mansioni riservate esclusivamente all' avvocato non comprendono l' intero campo d' attività che la professione di avvocato abbraccia. La riserva si estende solo alla rappresentanza davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirente e d' accusa.

Non è quindi compresa nel monopolio ai sensi dell' art. 1 la rappresentanza davanti a autorità amministrative ed al tribunale amministrativo, né quella davanti a tribunali speciali che non siano civili o penali. Non cade neppure nel monopolio l' attività consistente nel dare professionalmente pareri giuridici.

L' ordinamento istituito dall' art. 1 in relazione con l' ulteriore legislazione processuale corrisponde alla situazione del diritto vigente ed è molto moderato. Parecchi Cantoni delimitano più largamente il campo dell' attività esclusivamente riservata all' avvocato, segnata mente per quanto riguarda la rappresentanza davanti ad i stanze e tribunali amministrativi ed i consigli giuridici rilasciati a titolo professionale. Nel quadro dei lavori per questa riforma un' estensione del monopolio non è stata richiesta né dagli avvocati né da altra parte: ciò non toglie che i compiti che si sono menzionati, e che non sottostanno al monopolio,

appartengono all' ambito naturale dell' attività di un avvocato.

3) Portata dell' art. 1 l' art. 1 definisce il monopolio solo nel suo principio. I particolari della regolamentazione sono contenuti, come sinora, nei corrispondenti capi della procedura civile e penale (art. 64 a 67 CPC e 52 a 61 CPP).

L' assunzione delle citate disposizioni nella legge sull' avvocatura ne appesantirebbe eccessivamente il testo. Queste disposizioni costituiscono d' altronde parte integrante degli ordinamenti processuali civile e penale, e vanno quindi interpretate ed applicate nel quadro generale di codeste due leggi.

Se si volesse completare la legge sull' avvocatura con le disposizioni contenute nei codici di procedura, dovrebbe esser assunto nella legge anche l' art. 417 CPC concernente la rappresentanza delle parti in litigi derivanti dal contratto di lavoro: ora, la *sedes materiae* appropriata di tale norma è indubbiamente il contesto delle norme speciali che reggono i litigi del diritto del lavoro.

Dovessero apparire giustificate altre limitazioni del monopolio dell' avvocato, tali eccezioni sarebbero da prevedere non nella legge sull' avvocatura, ma nei codici di procedura. In questo contesto ci si può chiedere se non si debba approfittare della riforma per attenuare il monopolio dell' avvocato - analogamente a quanto avviene per i rapporti di lavoro - anche in materia di contestazioni derivanti dai contratti di locazione, come l' onorevole Bezzola ha richiesto con iniziativa parlamentare del 28 gennaio 1980. A sostegno della sua proposta si può soprattutto addurre che simili litigi hanno sovente un valore di causa modesto, non implicano in genere problemi giuridici complessi e che le parti possono avvalersi dell' assistenza qualificata di organizzazioni di categoria. Anche se non si giustifica l' abolizione integrale del monopolio dell' avvocato, dev' esser lecito alle parti, in vertenze dipendenti da contratti di lavoro, di locazione o affitto avvalersi dell' assistenza di membri o impiegati delle relative associazioni di protezione. Per ragioni di sistematica questa novella non deve esser accolta nell' art. 1 della legge sull' avvocatura, ma trova la sua sede nel libro III, Titolo IV CPC.

Vi proponiamo pertanto di introdurre nel Codice di procedura civile un nuovo art. 406 bis, del seguente tenore:

"In tutte le questioni derivanti dal contratto di locazione e d' affitto davanti alle autorità giudiziarie, gli inquilini e gli affittuari e le controparti hanno la possibilità di essere rappresentati da avvocati e da membri o impiegati delle loro associazioni."

La modificazione proposta è realizzata con l' art. 52 delle disposizioni varie e finali del progetto sottopostovi.

Altre attenuazioni del monopolio dell' avvocato non si giustificano. Fine del monopolio è bene avvertirlo non è la protezione del professionista contro un' indesiderata concorrenza, bensì la tutela del pubblico contro il rischio che costituiscono patrocinatori inqualificati o non degni di affidamento. Sarebbe improvvido che rispondendo ad una richiesta generale la legge sull' avvocatura

rendesse più rigide le condizioni di ammissione all' esercizio e più severa la sorveglianza sulla professione, ma contemporanea mente aprisse una porta di servizio per consentire di fatto l' accesso alla professione a rappresentanti che non rispondono a codeste rafforzate esigenze. Per le cause penali, l' art. 52 cpv. 3 CPP consente d' altronde già di ammettere quali difensori avvocati non iscritti all' Albo ed anche altre persone. Per inciso, sarebbe bene che in tal caso l' autorizzazione specificasse anche l' ambito del patrocinio, gli atti processuali ai quali esso s' estende, e precisasse segnatamente se il difensore è tenuto ad avvalersi dell' assistenza di un avvocato del foro ticinese. D' altra parte non v' è dubbio che la disposizione dell' art. 52 cpv. 3 CPP ha un' importanza pratica relativa poiché nei processi penali l' accusato ha un eminente interesse a che la sua difesa sia assunta da persona qualificata, che oltre la conoscenza del diritto materiale possieda anche quella della procedura ed abbia dimestichezza con gli usi giudiziari. Infine va ricordato che nei processi civili, accanto agli avvocati, sono espressamente ammesse quali patrocinatori le persone che detengono la rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC). Davanti ai giudici di pace gli avvocati sono esclusi in virtù dell' art. 301 CPC: anche a tal proposito il progetto non contiene innovazioni.

Il monopolio dell' avvocato previsto dall' art. 1 non compromette neppure il diritto che hanno le parti di postulare; ogni persona avente l' esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC).

4) La libera circolazione. Dalle osservazioni presentate nella procedura di consultazione appare che non sussistono sempre idee chiare in merito alla cosiddetta libera circolazione degli avvocati all' interno del territorio svizzero. Da taluno è stato avanzato il suggerimento di far dipendere il rilascio del l' autorizzazione di praticare nel Cantone ad un avvocato proveniente da altro Cantone da una dichiarazione di reciprocità data da quest' ultimo. E' quindi opportuno spendere qualche parola in proposito.

L' art. 5 delle Disposizioni transitorie della Costituzione federale dispone che "le persone esercenti professioni liberali che prima dell' emanazione della legge federale prevista dall' art. 33 hanno ricevuto da un Cantone il certificato di idoneità, sono autorizzate ad esercitare la loro professione in tutta la Confederazione." I Cantoni non hanno quindi la facoltà di decidere se vogliono o meno riconoscere il certificato di capacità di altri Cantoni. Per contro, secondo una vecchia giurisprudenza, essi hanno il diritto di far dipendere l' ammissione all' esercizio della professione da ulteriori premesse, che non concernono la capacità del richiedente, ma, in senso lato, l' affidamento che in lui può esser riposto, e possono esaminare la sussistenza di quest' ultimo requisito in una procedura a tal uopo prevista.

L' art. 1, cpv. 1 (in relazione con l' art. 3) e il cpv. 2 dell' art. 1 del progetto aprono due possibilità:

L' avvocato in possesso di un certificato di capacità rilasciato in un altro Cantone, il quale desidera esercitare nel Ticino, viene iscritto all' Albo come gli avvocati ticinesi. Quest' iscrizione, con le relative conseguenze quanto a obblighi e diritti, è obbligatoria per gli avvocati che tengono uno studio nel Cantone, facoltativa per gli altri. Se un avvocato fuori del Cantone desidera l' ammissione per un unico processo, questa gli può esser rilasciata senza iscrizione nell' Albo. Con ciò si intende evitare la necessità di un gran numero di iscrizioni per avvocati di altri Cantoni che intendono esercitare nel Ticino una sol volta o affatto sporadicamente. Essi non appartengono alla corporazione di diritto pubblico costituita dall' ordine e non partecipano alle assemblee di questo.

Art. 2

Praticanti

I praticanti vengono come sin qui iscritti in un elenco. Essi possono esercitare la loro attività solo come appartenenti ad uno studio e sotto la responsabilità e la vigilanza del titolare di questo studio.

Art. 3

Albo degli avvocati

Decisive per l' efficacia della legge sull' avvocatura sono anzitutto le condizioni di ammissione, vale a dire le premesse dell' iscrizione nell' Albo. Esse sono elencate nell' art. 3 del progetto.

Rilievo di primo piano riveste indubbiamente il certificato di capacità, che dev' esser stato conseguito nel Ticino o in un altro Cantone (art. 33 Cost. e Art. 5 Disp. Trans. Cost.). Le esigenze concernenti la cittadinanza svizzera e la capacità civile non esigono commento particolare.

Accanto al certificato di capacità, la premessa più importante è però indubbiamente l' affidamento che il postulante deve offrire. Nella lett. e) codesto requisito è definito con gli stessi termini che il legislatore federale ha impiegato nell' art. 3, cpv. 2 lett. c) della legge federale sulle banche e le casse di risparmio. L' identità nell' enunciazione presenta il vantaggio che per l' interpretazione sarà possibile riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla legge sulle banche. Nel diritto vigente è richiesto un certificato di "buona condotta" rilasciato dal Comune di domicilio. Ma come dimostra n. anche le esperienze di altri Cantoni dove questo certificato viene richiesto l' attestazione in esso contenuta ha per so ormai ogni significato intrinseco. Siamo del parere che convenga rinunciarvi. L' autorità incaricata di controllare la sussistenza dei requisiti dell' ammissione potrà

sempre richiedere la documentazione che le parrà necessaria per pronunciarsi.

L'ottima reputazione" dell' avvocato è un requisito specifico. Come enuncia l' art. 3 lett. e), l' avvocato deve garantire "un' attività irreprensibile". Ciò significa che dal comporta mento anteriore del postulante deve potersi trarre il convincimento ch' egli si dimostrerà degno sotto ogni profilo dell' affidamento che in lui devono poter riporre, da un lato, i clienti, dall' altro gli organi che amministrano la giustizia. Infatti l' avvocato non è tenuto soltanto all' adempimento fede le dei suoi obblighi verso il cliente, ma su di lui incombono doveri anche verso la giustizia. Il Tribunale federale ha de finito gli avvocati quali coadiuvatori dell' amministrazione della giustizia. Essi debbono favorire la ricerca del diritto, e contravvengono ai loro obblighi se tentano di sabotare una procedura, cioè di appesantirla col ricorso ad espedienti privi di senso o di render confusa la fattispecie sottoposta a giudizio. Non è degno di fiducia l' avvocato il cui comporta mento anteriore giustifichi di concludere che, nella difesa degli interessi veri o presunti dei clienti, egli agirà senza scrupoli, cioè senza riguardo per i mezzi impiegati.

Quale nuova premessa per l' ammissione è richiesta la prova della conclusione di un' assicurazione contro la responsabilità civile. Nessun avvocato ha l' assoluta certezza di non recar danno al proprio cliente, vuoi per una svista, vuoi per una negligenza propria o degli impiegati di cui risponde. Almeno parzialmente l' obbligatorietà dell' assicurazione contro la responsabilità civile offre copertura contro questo rischio. D' altronde, moltissimi avvocati sono certamente già al beneficio di simili polizze. La Camera per l' avvocatura e il notariato stabilirà la copertura minima richiesta e, ove necessario, procederà agli adeguamenti resi necessari dalle modificazioni del valore della moneta.

Nuova è pure la disposizione che si spiega da sè per cui l' ammissione dev' esser rifiutata se a carico del postulante sono stati emessi attestati di carenza di beni.

Nel capoverso secondo il requisito dell' affidamento è ulteriormente precisato con ricorso a termini negativi. Non degno di fiducia è segnatamente l' avvocato cui l' autorizzazione sia stata revocata in altro Cantone: il Ticino non deve diventare il rifugio di avvocati falliti altrove.

Infine, manca il requisito al postulante che abbia subito una condanna ad una pena privativa della libertà per un atto che metta in gioco direttamente o indirettamente la fiducia che da lui si deve poter richiedere per l' esercizio della professione.

Nella procedura di consultazione si è suggerito di precisare che la fiducia dev' esser presunta far difetto nei confronti di chi sia stato condannato per un reato doloso ad una pena superiore a 15 giorni di detenzione. Una norma del genere

sarebbe tuttavia incompatibile con l' art. 31 Cost. Già nella sentenza del 15 giugno 1911 in re Nain il Tribunale federale ha dichiarato che non ogni condanna per un reato intenzionale basta a far ostacolo all' ammissione all' esercizio della professione. Nain era stato condannato a tre mesi di detenzione per rifiuto di prestar servizio militare. Ma anche all' infuori del novero dei reati che traggono origine da una convinzione intima dell' autore, si possono avere condanne per delitti non necessariamente colposi che non incidono nell' affidamento che dal punto di vista professionale si può riporre nel postulante: si pensi ad esempio ai reati in materia di circolazione. La formulazione dell' art. 3 cpv. 2 lett. b) adottata nel disegno corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Art. 4

Elenco dei praticanti

I presupposti dell' iscrizione di un praticante nell' elenco sono identici a prescindere dal certificato di capacità che deve appunto esser ancora conseguito a quelli per l' iscrizione nell' Albo. Che il praticante non sia tenuto a contrarre un' assicurazione contro responsabilità civile è comprensibile: ma la polizza dell' avvocato, presso il quale egli lavora, deve coprire anche i danni cagionati da praticanti.

L' iscrizione nell' elenco è limitata a due anni e può esser prolungata per altri due anni al massimo. La pratica non deve estendersi oltre misura, nè diventare un rapporto duraturo.

Art. 5

Radiazione

Primo capoverso. E' principio generale del diritto amministrativo che un' autorizzazione di polizia può esser revocata quando venga a mancare una delle premesse del suo rilascio. Il principio dev' essere ancorato chiaramente anche nella legge sull' avvocatura, dappoichè dubbi permanevano sin qui circa la sua applicabilità nella materia specifica. E' palese che la regola enunciata nell' art. 5 cpv. 1 della legge costituisce l' istrumento più efficace per liberare la professione dalla presenza di persone inidonee.

La radiazione d' un avvocato può costituire la conseguenza di un procedimento disciplinare, allorchando le mancanze constatate distruggono anche per il futuro l' affidamento nell' esercizio corretto della professione. In simili casi la radiazione

sostituirà per lo più la pena disciplinare.

La perdita della fiducia può scaturire però anche da un comportamento che non sta in diretta relazione con l'esercizio della professione e che pertanto non ha costituito oggetto di un'inchiesta disciplinare: così ad esempio in caso di delitti gravi o di crimini. Quanto più grave è stato il comportamento che ha condotto alla condanna, tanto meno determinante è l'immediatezza del nesso con l'esercizio della professione. Segnatamente deve essere radiato dall'Albo l'avvocato che in seguito ad un reato sia posto sotto tutela o al quale sia imposto divieto di esercitare la professione in applicazione dell'art. 54 CP. In quest'ultima ipotesi, decaduto il divieto penale, la reinscrizione all'Albo potrà avvenire solo previa nuova procedura d'ammissione.

La radiazione dev'essere ordinata anche quando siano emessi a carico dell'avvocato attestati di carenza di beni: l'avvocato che non è in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti non è più degno di fiducia. La radiazione costituisce anche la conseguenza inevitabile della privazione dell'esercizio dei diritti civili, ad esempio per malattia mentale.

La radiazione dall'Albo non è una pena, ma una misura che attua la situazione che la legge intende garantire attraverso i requisiti per l'ammissione previsti all'art. 3.

La radiazione dall'Albo costituisce la misura più grave per il ristabilimento dell'ordine nell'organizzazione professionale. Essa deve quindi essere preceduta da una procedura che offra tutte le garanzie richieste dallo stato di diritto. L'art. 5 cpv. 3 rinvia alle disposizioni concernenti la procedura disciplinare; in modo speciale dev'essere rispettato il diritto d'esser sentito.

Capoverso 2. Non è necessario menzionare espressamente che la radiazione deve effettuarsi anche in caso di decesso o di rinuncia all'esercizio della professione. La rinuncia non esclude tuttavia la possibilità d'aprire un procedimento disciplinare. Un'inchiesta sulle circostanze che hanno condotto alla rinuncia può effettivamente rivelarsi necessaria.

Art. 6

Esami di capacità

C v. 1. All'esame di capacità viene ammesso solo chi dispone di una precedente

formazione teorica e di una pratica sufficienti. Circa gli studi compiuti ad un' università svizzera od a un' università straniera riconosciuta come equivalente, il candidato è unicamente tenuto a produrre il diploma con seguito, ovverosia la licenza, la laurea o il dottorato. I requisiti formali del diritto vigente sono quindi mantenuti.

La pratica è per principio effettuata presso un avvocato. Tuttavia nel minimo di due anni di pratica, uno può esser assolto presso un tribunale o nel settore contenzioso di un' amministrazione. Anche questa regolamentazione corrisponde al diritto attualmente in vigore.

Cpv. 2 - 4. L' esame è inteso ad accertare se il candidato disponga di sufficienti conoscenze del diritto svizzero e specialmente del diritto ticinese, tali da consentirgli di patrocinare con competenza un cliente davanti ai tribunali. Il candidato deve però anche dimostrare di conoscere i doveri della professione e le regole deontologiche, sì da poter vi informare il proprio comportamento.

Il candidato caduto all' esame lo può ripetere al massimo due volte.

Cpv.5. Il certificato di capacità può esser ritirato allorquando è stato conseguito traendo in inganno l' autorità d' esame. Il ritiro del certificato è misura affatto diversa dalla radiazione dall' Albo, che può eventualmente costituirne la conseguenza. Il certificato di capacità non costituisce autorizzazione all' esercizio della professione, ma semplicemente l' attestato di un esame superato con successo.

Cpv. 6. La Camera per l' avvocatura ed il notariato del Tribunale d' Appello emana il regolamento per gli esami e nomina la commissione d' esame.

Titolo II - Doveri dell'avvocato

Art. 7

In generale

Sarebbe arduo per non dire impossibile allestire un catalogo esauriente dei doveri dell' avvocato, e non sembra neppure che l' impresa sia stata sinora tentata. Per questo l' art. 7 cpv. 1 delinea i suddetti doveri in modo generale: l' avvocato ha da esercitare la professione in modo coscienzioso e deve di mostrarsi degno della

fiducia che in lui ripongono e la clientela e gli organi dell' amministrazione della giustizia. Questo dovere non si limita al campo d' attività coperto dal monopolio, ma investe tutto l' esercizio della professione. Anche il comportamento dell' avvocato fuori dal campo professionale vero e proprio deve esser adeguato al rispetto che la professione esige.

L' atteggiamento corretto dell' avvocato trova per il resto espressione nelle norme deontologiche. La tariffa vincola l' avvocato per l' allestimento delle note professionali. Le norme deontologiche e la tariffa sono emanate dallo stesso Ordine degli avvocati e sono esaminate ed approvate dalla Camera per l' avvocatura e il notariato. Esse costituiscono diritto obiettivo, vincolante tanto per gli avvocati quanto per le autorità.

Art. 8

Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati scritti e nelle esposizioni orali davanti ai tribunali ticinesi gli avvocati devono usare l' italiano. L' avvocato non può esigere che l' autorità traduca i suoi e sposti ed i suoi allegati.

Alla parte dev' esser però data eventualmente la possibilità di esprimersi in un' altra lingua, e si devono prendere le misure opportune per una traduzione (art. 117 CPC e 90 CPP). L' avvocato non può pretendere simili misure per sé.

Art. 9

Difesa e patrocinio d'ufficio

L' obbligo dell' avvocato di assumere difese e patrocinii d' ufficio può esser considerato come il correlato del monopolio. Un simile incarico può esser rifiutato solo per motivi gravi.

I particolari devono esser ordinati nel regolamento, che stabilirà altresì in quale misura e a quali condizioni simili compiti possano esser affidati anche a praticanti.

Art. 10

Valori e atti

E' obbligo fondamentale dell' avvocato di esser sempre in grado di restituire in ogni momento le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili che gli sono state affidate. La restituzione può esser rifiutata solo se ed in quanto sussistano diritti di ritenzione legale o la legge permetta la compensazione.

Gli atti affidati sono da restituire alla prima richiesta, in dipendentemente da ogni garanzia per il pagamento degli onorari. Gli atti di cui non è stata richiesta la restituzione devono esser conservati per almeno dieci anni.

Art. 11

Rendiconto

L' avvocato è tenuto a tenere le registrazioni necessarie a permettergli di constatare in ogni momento la situazione dei suoi crediti e dei suoi debiti. I giustificativi devono esser conservati per almeno dieci anni.

Art. 12

Obbligo del segreto

L' obbligo dell' avvocato di salvaguardare i segreti che gli sono stati confidati o di cui è venuto a conoscenza nell' esercizio della sua professione è delineato nei capoversi 1 e 2 dell' art. 12 in concordanza con l' art. 321 CP. In entrambe le leggi, l' avvocato è tuttavia autorizzato a rilevare un segreto in due casi: primo, con il consenso dell' interessato; secondo, coll' autorizzazione dell' autorità competente (cfr. in seguito Art. 22 cpv. 3).

Codesto ordinamento non è tuttavia esauriente. Come risulta dall' art. 321 cpv. 3 CP, la legislazione federale e quella cantonale possono regolare diversamente l' obbligo di fornire informazioni all' autorità, ed in particolare l' obbligo di testimoniare in giudizio. Sarebbe pertanto concepibile che un Cantone obblighi gli avvocati a denunciare i delitti che vengono a loro conoscenza. Un simile obbligo di denuncia sussiste in taluni Cantoni a carico dei medici.

Nè la legislazione federale, nè quella ticinese sono però giunte a tanto. Per contro, esse regolano l' obbligo di render testimonianza, cui anche l' avvocato soggiace

quand' è stato svincolato dal segreto da parte dell' interessato (art. 42 cpv. 1 lett. b PC; art. 230 lett. c CPC, 75 cpv. 2 CPP, 19 cpv. 4 e 5 LPA). A codesto ordinamento nulla l' art. 12 cpv. 3 intende mutare. Anche in futuro, in presenza dell' autorizzazione dell' interessato, l' avvocato non potrà decidere egli stesso se intende testimoniare o meno. Tale facoltà gli è lasciata soltanto se, mancando il consenso dell' interessato, egli è legittimato a svelare il segreto in virtù di un' autorizzazione dell' autorità competente.

Per evidenziare chiaramente la relazione esistente tra l' art. 12 della legge e le disposizioni del diritto processuale è necessario introdurre, col cpv. 3 dell' art. 12, una riserva analoga a quella contenuta nell' art. 321 cpv. 3 CP. Se si volesse invece mutare l' ordinamento esistente circa la testimonianza dell' avvocato, si dovrebbero allora modificare gli art. 230 CPC, 75 CPP e 19 LPA. Ma non v' è motivo per una simile riforma. Sussiste infatti una differenza essenziale tra l' autorizzazione a deporre data dall' interessato al segreto e l' autorizzazione data dall' autorità. Per quanto ingente possa essere, in quest' ultimo caso, l' interesse pubblico alla testimonianza dell' avvocato, continua a sussistere un conflitto d' interessi fra il dovere di testimoniare e la pretesa dell' interessato alla tutela del segreto. Solo l' avvocato, che è a conoscenza del segreto, può risolvere tale conflitto comparando adeguatamente gli opposti interessi in gioco. Se invece l' interessato è consenziente a che l' avvocato deponga, cadono nella maggior parte dei casi anche le obiezioni che si possono muovere all' obbligo di testimoniare imposto all' avvocato. D' altronde, sarebbe erroneo sopravvalutare la portata pratica dei problemi cui si è alluso: è infatti assai eccezionale che un cliente confidi al proprio avvocato più di quanto egli non sia disposto ad ammettere anche davanti al giudice.

Titolo III - Organizzazione

Le pecche maggiori dell' attuale ordinamento consistono nel l' insufficienza della vigilanza e nell' assenza di chiarezza nella ripartizione dei compiti. E' vero che nel 1944 è stata istituita una certa competenza del Consiglio dell' Ordine di pronunciare pene disciplinari: ma i limiti di tale potere non sono ben definiti. Mancanze gravi, infatti, devono esser comunicate al Consiglio di disciplina forense, senza che peraltro siano stabiliti criteri per distinguere fra i casi lievi e gli altri. Poco opportuno è anche che del Consiglio di disciplina facciano parte il presidente e il vicepresidente del Tribunale di Appello, che mutano regolarmente e che normalmente sono già oberati di altri compiti.

La sorveglianza sugli avvocati deve dunque esser riorganizzata su basi diverse. In primo luogo l' Ordine, rispettivamente gli organi dell' Ordine devono assumere responsabilità maggiori. Segnatamente i compiti generali di vigilanza devono esser assunti dal Consiglio dell' Ordine. La vigilanza disciplinare propriamente detta deve

però essere affidata dal Consiglio ad una speciale Commissione disciplinare, che assume tutte le inchieste disciplinari e prende in prima istanza le sanzioni adeguate. Per ragioni di chiarezza, la distinzione tra mancanze lievi e gravi dev' essere abbandonata.

In seconda istanza la vigilanza disciplinare è affidata alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di Appello, la cui composizione deve rimanere stabile per periodi sufficientemente lunghi si da consentire le esperienze necessarie e la nascita di una prassi coerente.

Un terzo organo, il Consiglio di moderazione, ugualmente costituito dal Tribunale d' Appello, controlla su istanza la concordanza delle note professionali con la tariffa.

Art. 13

Enti e autorità che garantiscono un corretto esercizio dell' avvocatura

L' articolo 13 enumera gli enti e le autorità cui incombe la sorveglianza sugli avvocati, cioè l' Ordine coi relativi organi, la Camera per l' avvocatura e il notariato e il Consiglio di moderazione.

Art. 14

Ordine degli avvocati

Gli avvocati iscritti all' Albo formano l' Ordine degli avvocati, riconosciuto come corporazione di diritto pubblico.

Art. 15

Compiti

L' Ordine assolve anzitutto i compiti che sono caratteristici di ogni organizzazione d' avvocati: cioè tutela gli interessi dei suoi membri e promuove la collegialità.

Oltre a ciò, esso ha però la competenza di emanare disposizioni vincolanti,

segnatamente, oltre gli statuti, le norme deontologiche e la tariffa. Attraverso i suoi organi, esso esercita la vigilanza sui membri e nomina nel proprio seno il Consiglio dell' Ordine e la Commissione di disciplina.

Art. 16 a 18

Organi, Assemblee, Consiglio dell' Ordine

La legge designa i compiti degli organi dell' Ordine: un commento particolare non è necessario.

Gli avvocati che non hanno domicilio nè studio nel Ticino non appartengono all' Ordine. Essi possono però partecipare alle assemblee dell' Ordine con voto consultivo; in materia di tasse e contributi finanziari hanno voto pieno

Art. 19

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina si compone del presidente dell' Ordine, di due membri e di due supplenti. Il presidente del l' Ordine non è necessariamente presidente della Commissione di disciplina. Sarebbe anzi preferibile che a coprire code sta carica sia chiamato un avvocato indipendente dal Consiglio. Il presidente dell' Ordine garantisce il collegamento necessario tra questi due organi dell' Ordine.

Art. 22 e 23

Camera per l' avvocatura e il notariato Compiti

La Camera per l' avvocatura e il notariato ha una funzione essenziale. Essa si compone di tre giudici che il Tribunale d' Appello designa nel proprio seno

Per quanto concerne l' avvocatura, la Camera costituisce la seconda e ultima istanza disciplinare.

Inoltre essa assolve i compiti che sono affidati all' autorità e per i quali non è espressamente prevista un' altra istanza.

Tra questi compiti il più importante è senza dubbio quello concernente le iscrizioni e le radiazioni nell' Albo e nel l' elenco.

Titolo IV - Pene disciplinari

Art. 24

Genere

Come consueto nel diritto disciplinare, tre sono le sanzioni disciplinari previste: l' ammonimento, la multa e la sospensione.

La sospensione non può avere durata superiore all' anno. In ogni caso può essere inflitta solo per un periodo determinato, il che la distingue nettamente dalla radiazione dall' Albo, la quale è per principio una misura e non una pena e non è limitata. La sospensione è da pronunciarsi nei confronti dell' avvocato che ha contravvenuto ai suoi obblighi, senza tuttavia che ciò consenta di concludere che gli facciano di per sé e durevolmente difetto le qualità da cui dipende secondo l' art. 3 l' ammissione all' esercizio.

Art. 25

Commisurazione della pena Esenzione

CPV. 1. I criteri di commisurazione della pena in materia disciplinare non possono essere essenzialmente diversi da quelli del diritto penale. Da considerare sono la gravità dell' infrazione e quella della colpa.

Come in materia penale, la necessità dell' inflizione di una sanzione si attenua col trascorrere del tempo. Sintomatico è però che tanto nel diritto federale quanto nei diritti cantonali eccezion fatta dei Cantoni di Zurigo e del Giura manchino in materia disciplinare disposizioni sulla prescrizione. Anche nel Cantone di Zurigo soggiacciono d' altronde alla prescrizione, secondo la giurisprudenza, solo infrazioni d' ordine ("Ordnungsvergehen"), non però le violazioni gravi dei doveri professionali. In effetti, il diritto disciplinare dispone di altri mezzi più efficaci per tener conto del tempo trascorso evitando nel contempo gli svantaggi che lo schematico inerente ad ogni prescrizione comporta. Infatti il diritto disciplinare non è dominato come quello penale dal principio di legalità, ma da quello di opportunità. L' autorità disciplinare può valutare liberamente l' elemento costituito dal tempo trascorso. Segnatamente essa esamina se una sanzione o una misura è ancora necessaria, e può rinunciare ad essa anche perché parecchio tempo è trascorso dal fatto, il colpevole non ha più infranto nel frattempo la disciplina e, allo

stato attuale delle cose, non si impongono nemmeno misure di sicurezza. Determinante per ogni pena disciplinare è l' interesse pubblico. Se tale interesse non esige che si persegua un' infrazione ormai lontana, si può rinunciare all' apertura di un procedimento.

CPV. 2. Questo capoverso consente di rinunciare nel senso già accennato ad una sanzione disciplinare allorché l' incolpato deve comunque essere radiato definitivamente dall' Albo o rinunciare all' iscrizione. Si possono tuttavia verificare casi in cui l' apertura di un procedimento sia comunque necessaria per assicurare le prove. La rinuncia all' iscrizione al l' Albo non implica l' impossibilità di aprire un procedimento. Nella maggior parte dei casi in cui la fattispecie è stata sufficientemente chiarita in un procedimento penale o altrimenti sarà tuttavia superfluo caricare a chi è già stato radiato un procedimento disciplinare supplementare.

In casi qualificati una sentenza penale può condurre anche alla privazione dell' esercizio dei diritti civili (art. 371 CC). La radiazione dall' Albo deve allora essere ordinata già per questo motivo. Anche una sentenza civile può avere lo stesso effetto (art. 369 segg. CC). Anche in tali casi uno speciale procedimento disciplinare si avvererà tuttavia per lo più superfluo.

La formulazione dell' art. 25 è intesa a consentire alle autorità competenti (Commissione di disciplina risp. Camera per l' avvocatura e il notariato) la liquidazione delle pratiche nel modo più appropriato alle particolarità dei singoli casi. Se il giudice penale pronuncia il divieto dell' esercizio della professione (art. 54 CP) la radiazione dall' Albo non potrà essere evitata. La reinscrizione presuppone un nuovo procedimento di ammissione (cfr. art. 34).

Titolo V - Procedimento disciplinare

Art. 26

Apertura del procedimento

L' apertura del procedimento disciplinare compete alla Commissione di disciplina, e ciò su denuncia scritta di un terzo, dell' amministrazione pubblica, dei tribunali, dell' ufficio o su richiesta dello stesso avvocato, che può avere un interesse a che vi siano acclarati i rimproveri che gli vengono mossi.

Il procedimento disciplinare è dominato dalla massima dell' ufficialità. Oggetto di

tutela non sono interessi privati, ma l' interesse pubblico all' esistenza di un avvocatura irreprensibile. Ne viene che il denunciante non ha veste di parte, e che per principio non gli debbono esser accolte spese, tranne che in caso di denuncia manifestamente infondata, cioè abusiva.

La Commissione di disciplina notifica alla Camera per l' avvocatura ed il notariato ogni apertura di procedimento. Solo così, sarà consentito a quest' ultima di verificare se la Commissione funziona adeguatamente. Alla Camera deve esser segnato anche ogni caso in cui misure provvisoriale ai sensi dell' art. 33 entrano in considerazione.

Art. 27 a 30

Disposizioni di procedura destinate a garantire che questa rispetti le esigenze dello stato di diritto, con particolare riferimento al diritto d' esser sentito.

Art. 31

Ricorso

Contro le decisioni della Commissione di disciplina è aperto il ricorso alla Camera per l' avvocatura e il notariato. Il termine è di 15 giorni; Il ricorso dev' esser presentato per iscritto ed indicare i motivi per i quali la decisione impugnata è erronea.

Art. 32

Trasmissione d'ufficio

La Commissione di disciplina trasmette tutti gli incarti delle pratiche da lei liquidate unitamente alla sua decisione alla Camera per l' avvocatura e il notariato. Questa esamina gli atti e se reputa insoddisfacente la liquidazione fatta dell' istanza precedente, riapre il procedimento disciplinare. Se ciò non interviene entro il termine di due mesi, la decisione della Commissione di disciplina acquista forza di cosa giudicata. Il sistema introdotto è inteso a garantire che il procedimento disciplinare si svolga e si concluda correttamente nel pubblico interesse.

Art. 33

Misure provvisionali

In certi casi è necessario che un avvocato venga sospeso immediatamente dall'esercizio della professione. La misura può essere postulata dalla Camera di disciplina, ma, in considerazione della gravità delle conseguenze che trae seco per l'interessato, essa può essere ordinata solo dalla Camera per l'avvocatura e il notariato. La sospensione nell'esercizio può però anche risultare immediatamente dall'apertura di un procedimento penale.

Altre misure provvisionali possono avverarsi necessarie; così ad es. il sequestro e la messa sotto suggello di atti, allora quando un avvocato ripara all'estero per sottrarsi ad un procedimento penale o quando dev'essere internato d'urgenza per malattia mentale acuta.

Art. 34

Domanda di riammissione

Chi è stato radiato per motivi disciplinari può chiedere la riammissione trascorsi almeno tre anni.

Se la radiazione è intervenuta per altro motivo, alla domanda di riammissione presentata perché è venuto meno il motivo di stralcio si applicano i principi generali del diritto amministrativo.

In ogni caso è competente la Camera per l'avvocatura e il notariato.

Titolo VI - Procedimento di tassazione delle note professionali

Art. 35

Autorità

Il Consiglio di moderazione si compone di due membri del Tribunale d'Appello, che non possono appartenere alla Camera per l'avvocatura e il notariato, e di due avvocati nominati dall'Ordine. Presidente del Consiglio di moderazione è sempre

un giudice.

Per garantire la totale indipendenza dell' autorità di moderazione è altresì previsto che gli avvocati e i loro supplenti non possono appartenere nè al Consiglio dell' Ordine, nè alla Commissione di disciplina.

Art. 36

Compiti

Il Consiglio di moderazione decide come istanza unica e definitivamente sull' ammontare delle note professionali che gli vengono sottoposte dall' avvocato o dal cliente.

Art 37

Procedura

La procedura prevista a quella scritta; di regola un unico scambio di allegati sarà sufficiente. Il Consiglio di moderazione può sempre ordinare la produzione della documentazione necessaria per il giudizio e sentir testimoni.

Art. 39

Forza di cosa giudicata

I giudizi di moderazione sono definitivi e vincolano anche i tribunali, ma non possono di per sè esser eseguiti. Solo il giudice competente può stabilire se all' importo degli onorari così stabilito possano opporsi obiezioni o eccezioni d' al tra natura, in altre parole decidere quanto il cliente deve all' avvocato.

Suscettibile di esecuzione è invece il giudizio sulle spese (spese giudiziali, tasse di giustizia e ripetibili) poste nel giudizio di moderazione a carico del soccombente.

Titolo VII - Disposizioni penali

Art. 40

Violazione del monopolio dell' avvocato

La comminatoria di pena dell' art. 40 è diretta contro chi:

- a) senz' esser iscritto all' Albo interviene come rappresentante davanti a un tribunale civile o penale;
- b) contro chi si attribuisce il titolo di "avvocato" per suscitare presso i terzi l' impressione di esser autorizzato all' esercizio della professione.

La protezione del titolo completa il monopolio dell' avvocato. Un avvocato che è stato radiato dall' Albo, o che ha rinunciato all' esercizio e all' iscrizione non è autorizzato a avvalersi ulteriormente della fiducia che l' appartenenza alla professione suscita più di quanto lo sia chi non è avvocato. La disposizione non è beninteso rivolta contro coloro che non sono iscritti all' Albo perché esercitano un' altra professione o funzione (ad esempio, giudici) e che manifestamente non impiegano il titolo per suscitare false impressioni.

Titolo VIII - Disposizioni varie e finali

Art. 41

Assenze, ricuse e esclusioni

L' art. 41 costituisce una disposizione comune per tutte le autorità, cui è commessa l' esecuzione della legge sull' avvocatura, per i casi dell' assenza, dell' esclusione o della rikusazione.

Art. 42

Tasse

Che per le incombenze delle autorità vengano prelevate tasse è normale. E' tuttavia necessario che la delegazione di competenza per l' allestimento della relativa tariffa sia contenuta in una legge formale. L' art. 42 crea tale base legale. Si osservi che non trattandosi di imposte, ma di tasse che devono comechessia esser commisurate alla prestazione fornita dall' amministrazione, la delegazione del potere legislativo è consentita secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale.

Art. 43

Obbligo di notifica

La vigilanza sugli avvocati presuppone che le autorità e i funzionari annuncino alla Commissione di disciplina le violazioni delle prescrizioni di questa legge, delle regole deontologiche o della tariffa che vengono a loro conoscenza. Sentenze penali contro avvocati saranno comunicate alla Commissione di disciplina ed anche alla Camera per l' avvocatura e il notariato.

Art. 44

Libro dei ruoli

Le denunce presentate contro avvocati devono esser iscritte in un libro dei ruoli, che va annualmente trasmesso alla Camera per l' avvocatura e il notariato.

Questa disposizione consente all' autorità superiore di vigilanza di controllare in ogni tempo la liquidazione delle pratiche da parte degli organi dell' avvocatura. Indubbiamente importante è soprattutto l' effetto preventivo, volto ad impedire che si instaurino abitudini di negligenza nell' esercizio della vigilanza da parte della prima istanza.

Art. 45

Assunzione del procedimento

Ulteriore garanzia è costituita dalla facoltà della Camera per l' avvocatura e il notariato di avocare a sè il procedimento, quando la prima istanza tardi a concluderlo. L' inazione è presunta se la Commissione non emana la propria decisione entro un anno dalla denuncia. Ciò non significa tuttavia che per intervenire la Camera per l' avvocatura e il notariato debba in ogni caso attendere che l' anno sia trascorso. Già in precedenza, infatti, può risultare sufficientemente comprovato che la Commissione di disciplina è rimasta inattiva, men) 20 tre avrebbe dovuto agire. In casi del genere la Commissione di disciplina è tenuta su richiesta della Camera per l' avvocatura e il notariato a trasmettere senza indugio gli atti a quest' ultima.

Art. 46

Notificazione e pubblicazione di decisioni

Tutte le decisioni emanate in applicazione della legge debbo n. - com' è naturale - esser notificate per iscritto agli interessati.

Iscrizioni, radiazioni rinunce all' iscrizione nell' Albo devo n. esser pubblicate nel Foglio ufficiale.

Altra questione è invece se sospensioni nell' esercizio della professione limitate nel tempo debbano essere pubblicate o meno E' infatti palese che la pubblicazione della sospensione può render in seguito notevolmente difficile la ripresa dell' attività. Se l' interessato offre garanzie sufficienti che non tenterà di violare il divieto temporaneo impostogli, si può rinunciare alla misura della pubblicazione, evitando pregiudizio supplementare. Invero, la sospensione temporanea 2 destinata a servire d' avvertimento, ed è irrogata soltanto se ci si può attendere un corretto futuro esercizio della professione. Il progetto prevede pertanto la pubblicazione della sospensione solo allorquando ciò appaia necessario: ciò sarà segnatamente il caso se appaia di primo acchito che il punito non ha l' intenzione di rispettare il divieto o se si accerta in seguito ch' egli non vi si attiene.

Art. 47

Principio di territorialità

Avvocati di altri Cantoni che esercitano la professione nel Ticino senza autorizzazione, cadono sotto le disposizioni penali della legge.

Se posseggono l' autorizzazione, vuoi in virtù dell' iscrizione nell' Albo vuoi per permesso speciale, le violazioni delle norme di comportamento da loro commesse nel Ticino sottostanno alla giurisdizione delle autorità disciplinari ticinesi.

Art. 48

Diritto intertemporali

Per le iscrizioni e le radiazioni dall' Albo si applicano le disposizioni di questa legge, anche se i fatti determinanti per la decisione si sono verificati prima della sua entrata in vigore.

Sostanzialmente diversa è la situazione per quanto concerne le pene disciplinari.

Il comportamento dell' avvocato deve esser giudicato applicando il diritto vigente al momento in cui i fatti si sono verificati. Codesto principio non avrà tuttavia praticamente grande rilievo, poiché le norme deontologiche e le altre regole di comportamento non sono sostanzialmente modificate dalla nuova legge, nè le fattispecie che danno luogo ad un procedimento disciplinare più rigorosamente delimitate nel nuovo diritto.

Non è dubbio che con l' entrata in vigore della legge le nuove autorità da questa istituite sono competenti per condurre a conclusione accanto ai nuovi procedimenti anche quelli precedentemente.

Art. 49

Regolamento

La disposizione indica le competenze legislative delegate alla Camera per l' avvocatura e il notariato.

Art. 50

Aggiornamento

E' necessario stabilire un termine entro il quale le disposizioni che l' Ordine deve emanare (statuto, norme deontologiche e tariffa) devono esser adottate, rispettivamente approvate.

Art. 52

Il capoverso 1 si riferisce all' inserimento nel CPC di un nuovo art. 406 bis ai sensi dell' iniziativa parlamentare dell' onorevole Bezzola.

Nel capoverso 2 è prevista la modifica dell' art. 52 cpv. 2 CPP. L' ammissione di un difensore che non è iscritto all' Albo (profano, professore universitario, avvocato estero) non deve più come sinora esser autorizzata dalla Camera dei ricorsi penali, ma dalla Camera per l' avvocatura ed il notariato, competente per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dalla legge sull' avvocatura.

IV. CONCLUSIONI

Come abbiamo rilevato nell' introduzione, il presente Messaggio risponde alle richieste parlamentari dell' Ono Carloni (1977), dell' Ono Bernasconi (1978), all' interrogazione dell' Ono Salvioni (1979) e ai diversi interventi parlamentari formulati in occasione dell' esame dei passati rendiconti del Dipartimento di Giustizia. Ma ancora prima, l' Ordine degli avvocati con sempre maggiore frequenza si era occupato del problema ed era andato maturando il convincimento dell' esigenza ormai irrinunciabile di unificare la legislazione sull' esercizio dell' avvocatura. Ricordiamo le assemblee dell' Ordine degli anni 1975 e 1976, nonché la fitta serie di dibattiti interni, che sono sfociati in un incarico da parte dell' Ordine degli avvocati al signor ex Giudice federale Werner Dubach, per un approccio al non facile problema. Crediamo di poter affermare che questa lunga fase di meditazione e di preparazione ha rappresentato, unitamente a quella successiva di concreto studio, un esempio degno di apprezzamento della collaborazione possibile fra l' ente pubblico e un' organizzazione professionale. Il Dipartimento di Giustizia ed il Consiglio di Stato infatti si sono inseriti nel discorso lodevolmente promosso dall' Ordine degli avvocati, ed hanno potuto sin dall' inizio verificarne la serietà dei contenuti e degli intenti. Tanto che a loro volta hanno potuto affidare il mandato al signor ex Giudice federale Werner Dubach di proseguire nel lavoro di concezione generale iniziato, di approfondirlo, e di giungere poi a proposte precise e definitive di una nuova legge. Questo lavoro è stato svolto dal signor ex Giudice federale in stretto contatto con il Dipartimento di Giustizia e con l' Ordine degli avvocati. E' stata effettuata un' ampia procedura di consultazione i cui risultati, nella misura di quanto è apparso opportuno, sono stati ripresi nel progetto di legge. O siamo ritenere che ne è uscito un quadro legislativo completo ed esauriente, e che la materia fruirà, se il nostro progetto fosse nella sostanza accolto dal Parlamento per la prima volta nella storia del Paese di una codificazione razionale, coerente e completa. Va da sé che la delicatezza della materia e l' importanza particolare e qualificata della funzione, non possono essere regolati in modo esauriente da lapidarie definizioni di legge. E' inevitabile che ampio spazio nel futuro sia lasciato agli organi che questa legge dovranno applicare. Ma riteniamo che i contenuti della stessa siano per essi un va lido indirizzo nel costante sforzo di garantire al Paese l' esercizio competente e dignitoso di questa professione così delicata, ma anche così privilegiata perché legata sovente agli aspetti più intimi e personali della vita umana. In questo spirito Vi preghiamo di voler affrontare l' annesso progetto di legge.

Disegno di

LEGGE

SULL' AVVOCATURA

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 maggio 1981 n. 2524 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Titolo I - Diritto all' esercizio della professione

Articolo 1

Monopolio dell'avvocato

1 Il diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirenti o di accusa compete esclusivamente alle persone iscritte nell' Albo degli avvocati, a meno che questa o altra Legge dispongano altrimenti.

2 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello può autorizzare un avvocato che non abita nel Ticino, non vi tiene uno studio, ne esplica attività in uno studio ticinese, a condurre un determinato processo senza iscrizione al l' Albo.

Articolo 2

Praticanti

I praticanti di uno studio ticinese di avvocatura, iscritti nell' apposito elenco, sono ammessi a rappresentare od assistere le parti nell' ambito delle disposizioni

speciali della Legge e del Regolamento.

Articolo 3

Albo degli avvocati

1 L'iscrizione all'Albo degli avvocati è accordata dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, su richiesta ai cittadini svizzeri che:

- a) abitano o tengono uno studio in Svizzera;
- b) svolgono la loro attività in modo indipendente o come collaboratori, anche stipendiati da un altro avvocato iscritto all'Albo;
- c) sono titolari di un certificato di capacità ticinese o di un certificato a questo equiparabile ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale;
- d) hanno l'esercizio dei diritti civili;
- e) godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
- f) abbiano prestato giuramento o la promessa solenne davanti alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello;
- g) dimostrino di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, le cui prestazioni minime sono fissate dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello; la copertura assicurativa si estende anche a eventuali praticanti;
- h) non sono gravati di attestati di carenza beni.

2 Non è considerato di godere di ottima reputazione segnatamente il postulante:

- a) cui l'autorizzazione di esercitare la professione sia stata revocata dall'autorità competente di un altro Cantone o che ha precedentemente rinunciato al fine di sottrarsi ad un procedimento disciplinare;
- b) che sia stato condannato a pene privative della libertà personale per atti contrari alla dignità professionale o abbia in corso procedimenti per tali atti.

Articolo 4

Elenco della praticanti

La Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello iscrive nell'elenco dei praticanti quei richiedenti di cittadinanza svizzera che adempiono alle condizioni previste dall'art. 3 lett. d, e, g, h e per i quali assume la responsabilità un avvocato iscritto all'Albo. L'iscrizione nell'elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Articolo 5

Radiazione

1 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello radia dall' Albo o dall' elenco chi non adempie più le condizioni richieste per l' iscrizione o espressamente vi rinuncia.

2 La rinuncia non esclude l' apertura di una procedura disciplinare.

3 Il procedimento di radiazione è avviato d' ufficio; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

Articolo 6

Esami di capacità

1 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello ammette all' esame di capacità il richiedente di cittadinanza svizzera che:

a) è in possesso di un diploma di licenza, laurea o dottorato in giurisprudenza rilasciato da una Università svizzera o straniera. Quest' ultima deve aver consentito l' acquisizione di una formazione giuridica analoga a quella conseguibile di una Università svizzera;

b) ha compiuto un periodo biennale di pratica presso uno studio legale ticinese oppure ha prestato cumulativamente un' attività per un anno presso uno studio legale ticinese e per un ulteriore anno presso un' autorità giudiziaria o presso l' Amministrazione cantonale nel settore del contenzioso;

c) ha l' esercizio dei diritti civili;

d) gode di ottima reputazione e garantisce un' attività irreprensibile.

2 L' esame di capacità ha lo scopo di accertare che il candidato ha conoscenze sufficienti del diritto svizzero e ticinese per tutelare adeguatamente gli interessi di un mandante in un procedimento davanti a un Tribunale o un' autorità inquirente o di accusa, dei doveri dell' avvocato e delle regole deontologiche.

3 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello rilascia al candidato il certificato di capacità ticinese quando il candidato ha superato l' esame di capacità.

4 Se il candidato non supera l' esame di capacità e gli ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

5 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello può revocare il certificato di capacità ticinese se risulta che sia stato con seguito traendo in inganno l' autorità esaminatrice.

6 La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello emana, nell' ambito del regolamento, le norme esecutive per gli esami e designa l' autorità esaminatrice.

Titolo II - Doveri dell' avvocato

Articolo 7

In generale

1 L' avvocato è tenuto ad esercitare la professione in modo coscienzioso ed a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell' esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell' ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

2 Egli ossequia segnatamente la presente legge e il relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche, lo statuto e la tariffa dell' Ordine degli avvocati.

Articolo 8

Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l' avvocato usa la lingua italiana.

Articolo 9

Difesa e patrocinio d' ufficio

1 Ogni avvocato iscritto all' Albo che ha studio nel patrocinio Ticino a tenuto ad assumere la difesa o il patrocinio d' ufficio di parti, cui a concessa l' assistenza giudiziaria gratuita o a designato da un Tribunale un patrono d' ufficio.

2 Tali incarichi possono essere declinati solo per motivi gravi.

3 Il regolamento stabilisce le condizioni dell' affidamento di difese e patrocini d' ufficio a praticanti.

4 La remunerazione è stabilita dagli art. 36 e seguenti della Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965.

Articolo 10

Valori e atti

1 L' avvocato custodisce le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di

compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

2 Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all' avente diritto alla prima richiesta, siano o meno coperti i di lui onorari.

3 Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extra giudiziale dopo l' invio della nota onorario.

Articolo 11

Rendiconto

1 L' avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano

2 A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e de gli onorari.

3 I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Articolo 12

Obbligo del segreto

1 L' avvocato conserva i segreti che gli sono affida segreto ti per ragione della sua professione o di cui ha avuto conoscenza nell' esercizio della medesima. Egli impone tale dovere anche ai suoi collaboratori ed impiegati e veglia a che sia osservato.

2 Se l' interessato consente alla rivelazione del segreto, o se tale rivelazione appare necessaria all' avvocato per interessi superiori, egli è autorizzato a rivelarlo, dopo aver chiesto ed ottenuto in assenza del consenso dell' interessato, l' autorizzazione scritta dell' autorità superiore a' sensi dell' art. 321 CPS.

3 Spetta tuttavia esclusivamente all' avvocato di decidere se far uso o meno dell' autorizzazione. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull' obbligo di dare informazioni all' autorità o di testimoniare in giudizio.

Titolo III - Organizzazione

Articolo 13

Enti e autorità che garantiscono un corretto esercizio dell' avvocatura

L' Ordine degli avvocati, con i suoi organi, il Consiglio di moderazione e la Camera

per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello garantiscono un corretto esercizio della professione, secondo le rispettive competenze fissate dalla presente legge.

Articolo 14

Ordine degli avvocati

Gli avvocati iscritti all' Albo e che hanno domicilio o studio in Ticino formano l' Ordine degli avvocati. Questo è riconosciuto quale corporazione di diritto pubblico del diritto cantonale.

Articolo 15

Compiti

1 L' Ordine degli avvocati promuove la dignità della professione e l' esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all' osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta con corso all' Autorità circa i problemi della legislazione.

2 L' Ordine degli avvocati esercita il potere disciplinare non espressamente assegnato dalla presente legge ad altra Autorità.

Articolo 16

Organi

Gli organi dell' Ordine degli avvocati sono l' Assemblea dell' Ordine, il Consiglio dell' Ordine e la Commissione di disciplina.

Articolo 17

Assemblea

1 L' Assemblea dell' Ordine è l' organo superiore dell' Ordine.

2 Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all' anno

3 Essa adotta gli statuti, fissa i contributi annui, emana le norme deontologiche, stabilisce la tariffa dell' Ordine degli avvocati e nomina il Consiglio dell' Ordine e la Commissione di disciplina al primo scrutinio a maggioranza assoluta e al secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

4 Gli avvocati iscritti all' Albo, ma che non fanno parte dell' Ordine, possono assistere alle assemblee e possono votare in materia di tasse e di contributi finanziari; per il resto essi hanno unicamente voto consultivo.

5 Gli statuti, le norme deontologiche e la tariffa dell' Ordine degli avvocati soggiacciono all' approvazione della Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello. In caso di inadempienza o di insanabile disaccordo, la Camera svolge funzioni sostitutive dell' assemblea nell' emanazione di tutte o di parte delle predette norme.

Articolo 18

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell' Ordine è l' organo esecutivo dell' Ordine.

Articolo 19

Commissione di disciplina Composizione

1 La Commissione di disciplina è composta del Presidente dell' Ordine, di due membri e due sostituti ed è sempre rieleggibile.

2 Il Presidente, i membri ed i sostituti sono nominati dall' Assemblea dell' Ordine

Articolo 20

Compiti

1 Alla Commissione di disciplina vanno trasmessi tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti le infrazioni commesse da avvocati.

2 Essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla presente Legge, e a altre Leggi cantonali e federali, al Regolamento, alla Tariffa dell' Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto.

3 Le decisioni della Commissione di disciplina cresciute in giudicato sono equiparate a sentenze esecutive.

Articolo 21

Norme imperative

Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge ,l' Ordine degli avvocati si organizza liberamente e attribuisce liberamente nel proprio interno le competenze.

Articolo 22

Camera per l'avvocatura e per il notariato

Compiti in materia disciplinare:

1 La Camera per l' avvocatura e per il notariato è l' autorità superiore in materia disciplinare.

2 Essa decide inappellabilmente i ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari della Commissione di disciplina e le sue decisioni in questa materia sono equiparate a sentenza esecutive.

3 In materia di segreto professionale la Camera per l' avvocatura e per il notariato è l' autorità superiore ai sensi dell' art. 12 della presente Legge e dell' art. 321 CPS.

Articolo 23

In altre materie

La Camera per l' avvocatura e per il notariato esercita i compiti che le sono attribuiti dalla presente Legge e dai Regolamenti e in particolare:

- a) allestisce l' Albo degli avvocati e l' elenco dei praticanti e decide circa le iscrizioni e le radiazioni;
- b) può autorizzare un avvocato che non abita nel Ticino, non vi tiene studio, nè esplica un' attività in uno studio ticinese, a condurre un determinato processo senza iscrizione all' Albo;
- c) decide l' ammissione agli esami di capacità, promulga le disposizioni per l' esame dei candidati e rilascia i certificati di capacità;
- d) riceve il giuramento o la promessa solenne di chi chiede di essere iscritto all' Albo;
- e) decide la revoca del certificato di capacità;
- f) decide la sospensione provvisoria degli avvocati e dei praticanti dall' esercizio della professione;
- g) approva gli statuti, le norme deontologiche e le tariffe promulgati dall' Ordine;
- h) determina l' ammontare della copertura assicurativa minima;
- i) ammette all' ufficio di difensori altri avvocati ed anche altre persone (Art. 52 cpv. 3 CPP).

Titolo IV - Pene disciplinari

Articolo 24

Genere

Le infrazioni alla presente Legge, al Regolamento, alla tariffa dell' Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto sono repressi con le seguenti pene disciplinari:

- a) l' ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 10'000.--;
- c) la sospensione dall' esercizio dell' avvocatura per la durata minima di due mesi e massima di un anno

Articolo 25

Commisurazione della pena/esenzione

1 Nella commisurazione della pena devono essere considerati la rilevanza del fatto, l' intensità del dolo, il grado della colpa, nonché il comportamento dell' incolpato in genere e deve altresì essere tenuto conto del tempo trascorso dal fatto.

2 L' incolpato può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dall' Albo o rinunci all' iscrizione.

TITOLO V - Procedimento disciplinare

Articolo 26

Aperture del procedimento

1 Il procedimento è avviato presso la Commissione di disciplina su denuncia scritta di un terzo, degli uffici pubblici dell' amministrazione, di un Articolo 27

2 Il terzo che inoltra una denuncia non ha qualità di parte nel procedimento.

3 Al denunciante deve essere data ampia possibilità di provare la propria denuncia; spese di procedura possono tuttavia essergli accollate se risulta che la denuncia è manifestamente infondata.

4 La Commissione di disciplina notifica alla Camera per l' avvocatura e per il notariato ogni apertura di un procedimento disciplinare.

Articolo 27

Diritto di essere sentito

L' incolpato deve essere sentito sui rimproveri che essere sentitogli vengono mossi e dev' essergli offerta la possibilità di prendere conoscenza degli atti.

Articolo 28

Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d' ufficio può ordinare la produzione d' incarti o di documenti e sentire testimoni.

Articolo 29

Audizioni

Le audizioni verbali dell' incolpato e dei testimoni devono essere debitamente verbalizzate.

Articolo 30

Decisioni

Le decisioni della Commissione di disciplina devono essere motivate ed emesse sollecitamente.

Articolo 31

Ricorso

1 Contro le decisioni della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di 15 giorni dall' intimazione alla Camera per l' avvocatura e per il notariato.

2 Il ricorso va presentato in forma scritta debita mente motivato.

Articolo 32

Trasmissione d'ufficio

1 Tutte le decisioni della Commissione di disciplina vanno intimate alla Camera per l' avvocatura e per il notariato.

2 La Camera per l' avvocatura e per il notariato riesamina d' ufficio le decisioni

della Commissione di disciplina, indipendentemente dal diritto di ricorso di cui all' art. 31.

3 Accertati fondati motivi di modifica della decisione la Camera per l' avvocatura e per il notariato riapre il procedimento disciplinare entro due mesi dal ricevimento della decisione. Entro lo stesso termine ne dà comunicazione all' incolpato e alla Commissione di disciplina. Quest' ultima deve essere sentita.

4 Valgono per la procedura le disposizioni di cui agli art. 27, 28, 29 e analogamente l' art. 30 della presente Legge.

Articolo 33

Misure provvisionali

1 Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale, oppure pende contro di lui un procedimento per la radiazione dall' Albo, la Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello può sospenderlo a titolo cautelare dall' esercizio della professione in attesa della decisione definitiva, ove comprovate circostanze consentono di concludere con sicurezza che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato.

2 La Camera per l' avvocatura e per il notariato può prendere anche altre misure provvisionali per la tutela degli interessi dei clienti.

3 I magistrati dell' Ordine penale comunicano d' ufficio alla Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello l' apertura di un procedimento penale contro un avvocato.

Articolo 34

Domanda di riammissione

1 Il radiato dall' Albo per motivi disciplinari può chiedere la riammissione all' esercizio dell' avvocatura dopo il decorso di almeno tre anni dal provvedimento di radiazione.

2 La domanda è presentata alla Camera per l' avvocatura e per il notariato. Il richiedente deve dimostrare di soddisfare i requisiti previsti per l' iscrizione.

Titolo VI - Procedimento di tassazione delle note professionali

Articolo 35

Autorità competente Composizione

1 Il Consiglio di moderazione è composto da due giudici del Tribunale di Appello designati dal Tribunale, che nono siano membri della Camera per l' avvocatura e per il notariato e da due avvocati iscritti all' Albo designati dal Consiglio dell' Ordine, ma che non facciano parte dello stesso e della Commissione di disciplina.

2 Sono pure designati un giudice supplente e un avvocato supplente.

3 La presidenza e la vice-presidenza del Consiglio di moderazione è sempre assunta dai giudici del Tribunale di Appello; in caso di parità di voto decide il presidente.

Articolo 36

Compiti

Il Consiglio di moderazione giudica come istanza unica e inappellabilmente le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell' Ordine degli avvocati. Ad esso vanno sottoposte per tassazione le note professionali su richiesta dell' avvocato o del cliente.

Articolo 37

Procedura

1 La procedura è aperta su istanza scritta.

2 Entrambe le parti debbono potersi sufficientemente esprimere con uno scambio di allegati scritti; un ulteriore scambio di allegati è ordinato solo eccezionalmente.

3 Il Consiglio di moderazione può ordinare la produzione degli incarti o di documenti e procedere all' audizione di testimoni.

Articolo 38

Spese giudiziali, tasse di giustizia, ripetibili

In materia di spese giudiziali, tasse di giustizia e ripetibili, si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

Articolo 39

Forza di cosa giudicata

Le decisioni di tassazione delle note professionali del Consiglio di moderazione sono definitive e sono parificate alle sentenze esecutive solo per quanto riguarda le spese del giudizio, le tasse di giustizia e le ripetibili; per quanto riguarda l' applicazione della tariffa esse vincolano tuttavia il giudice civile.

Titolo VII - Disposizioni penali

Articolo 40

Violazione del monopolio dell'avvocato

1 Chi, senza essere iscritto all' Albo degli avvocati, esercita la professione di avvocato, oppure, avvalendosi del titolo di avvocato o in altro modo, suscita l' impressione presso terzi di essere autorizzato all' esercizio della professione di avvocato nel Cantone Ticino è punito con la multa sino a fr. 10'000.--; in caso di recidiva con la detenzione e la multa.

2 Allegati scritti, che recano la firma di un rappresentante non iscritto all' Albo o all' elenco dei praticanti sono stralciati dagli atti.

Titolo VIII - Disposizioni varie e finali

Articolo 41

Assenze, ricuse ed esclusioni

1 In mancanza di uno o più membri la Commissione di disciplina, la Camera per l' avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione si completa a cura del presidente rispettivamente del vice-presidente in primo luogo con i supplenti e in caso di mancanza con altri membri del Tribunale di Appello, rispettivamente con i membri dell' Ordine degli avvocati, che non sono membri della Commissione di disciplina, la Camera per l' avvocatura e per il notariato o del Consiglio di moderazione.

2 I membri sono esclusi o possono essere ricusati per le cause previste dagli art. 26 e seguenti del CPC. La cognizione dei motivi di ricusazione spetta al Consiglio stesso, composto dai membri non ricusati e dai supplenti scelti in conformità del cpv. 1 del presente articolo.

Articolo 42

Tasse

Per gli atti e le prestazioni previste da questa Legge sono esatte tasse secondo una tariffa emanata dalla Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello, nell' ambito del Regolamento.

Articolo 43

Obbligo di notifica

1 Le autorità e i funzionari sono obbligati a notificare senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni delle disposizioni di questa Legge, del relativo Regolamento, delle norme deontologiche, dello statuto e della tariffa dell'Ordine degli avvocati di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2 Le sentenze penali contro avvocati vanno trasmesse dal magistrato che le ha prolate alla Commissione di disciplina e alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello.

Articolo 44

Libro dei ruoli

1 La Commissione di disciplina tiene un libro dei ruoli in cui vengono iscritte tutte le denunce contro un avvocato e lo stadio della procedura.

2 Il libro dei ruoli viene trasmesso annualmente per quanto di sua competenza alla Camera per l'avvocatura e per il notariato.

Articolo 45

Assunzione del procedimento

1 La Camera per l'avvocatura e per il notariato avoca a sè le competenze della Commissione di disciplina in caso di inazione di quest'ultima.

2 L'inazione è presunta se la Commissione di disciplina non emana la propria decisione entro un anno dalla denuncia.

3 Se la Camera per l'avvocatura e per il notariato avoca a sè la competenza della Commissione di disciplina quest'ultima è tenuta a trasmetterle immediatamente l'incarto.

Articolo 46

Notificazione e pubblicazione di decisioni

1 Le decisioni prese in applicazione di questa Legge sono notificate agli interessati con motivazione scritta.

2 L'iscrizione all'Albo, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione dall'Albo degli avvocati sono pubblicate sul Foglio ufficiale. La sospensione temporanea dell'

esercizio della professione vi può essere pubblicata se le circostanze lo esigono

Articolo 47

Principio di territorialità

Avvocati di altri Cantoni che esercitano la professione nel Ticino senza autorizzazione, cadono sotto le disposizioni penali della legge.

Se posseggono l' autorizzazione, vuoi in virtù dell' iscrizione nell' Albo vuoi per permesso speciale, le violazioni delle norme di comportamento da loro commesse nel Ticino sottostanno alla giurisdizione delle autorità disciplinari ticinesi.

Articolo 48

Diritto intertemporale

1 Per l' iscrizione e la radiazione dall' Albo degli avvocati sono applicabili, a partire dall' entrata in vigore, le disposizioni di questa Legge, ancorché i fatti su cui la decisione si fonda siano anteriori.

2 Un atto possibile di misure disciplinari è giudicato in base al diritto vigente al momento in cui fu commesso.

3 I procedimenti pendenti al momento dell' entrata in vigore sono assunti e decisi dalle autorità competenti secondo il nuovo diritto.

Articolo 49

Regolamento

La Camera per l' avvocatura e per il notariato del Tribunale di Appello emana il Regolamento di applicazione della presente Legge, che comprenderà fra l' altro le disposizioni concernenti gli esami e l' autorità esaminatrice (art. 6 cpv. 6), le condizioni dell' affidamento di difese e patrocinii d' ufficio ai praticanti (art. 9 cpv. 3), ulteriori norme procedurali relative ai procedimenti disciplinari (art. 26 segg.) di tassazione delle note professionali(art. 37) e di iscrizione e radiazione dall' Albo degli avvocati e dall' elenco dei praticanti (art. 3 segg.), le prestazioni minime dell' assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. g),come la tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla presente Legge (art. 42).

Articolo 50

Aggiornamento

Il Regolamento, nonché gli statuti dell' Ordine, le norme deontologiche e la tariffa dell' Ordine degli avvocati dovranno essere emanate e, se del caso, approvate

dall' autorità competente entro un anno dall' approvazione della presente legge.

Articolo 51

Abrogazione

Con l' entrata in vigore della presente Legge sono abrogati:

- a) la Legge sull' esercizio dell' avvocatura del 9 dicembre 1855;
- b) l' art. 515 del Codice di procedura civile del 7 febbraio 1971;
- c) Il Regolamento sull' ammissione all' esercizio del l' avvocatura nel Canton Ticino dell' 11 luglio 1942;
- d) la risoluzione governativa che approva il testo unico dello statuto degli avvocati del 20 settembre 1937;
- e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente Legge.

Articolo 52

Modificazione del CPC e del CPP

1 E' aggiunto al CPC il seguente articolo 406 bis: In tutte le questioni derivanti dal contratto di locazione e d' affitto davanti alle autorità giudiziarie, gli inquilini e gli affittuari e le contro parti hanno la possibilità di essere rappresentati da avvocati e da membri o impiegati delle loro assicurazioni.

2 L' articolo 52 cpv. 3 CPP è modificato come segue:

3 Possono essere ammessi all' ufficio di difensore altri avvocati ed anche altre persone coll' autorizzazione della Camera per l' avvocatura e per il notariato.

Articolo 53

Entrata in vigore

1 Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

